

Professionisti: dal 2017 pensione senza oneri da gestioni differenti

Il cumulo gratuito è stato esteso anche alle Casse

IL QUESITO



Sono un lavoratore dipendente della pubblica amministrazione. Ho svolto, negli anni passati, la libera professione come ingegnere, versando i contributi all'Inarcassa. Non ho mai presentato la domanda di ricongiunzione perché mi avevano riferito che fosse troppo onerosa. Da quest'anno ho letto che è possibile ricorrere al cumulo gratuito, che è stato esteso anche alle casse dei liberi professionisti. Vorrei sapere se questa novità può riguardare anche il mio caso.

L. P. - MONZA

PAGINE A CURA DI
Fabio Venanzi

La legge di bilancio 2017 (232/2016) ha introdotto alcune modifiche all'istituto del cumulo contributivo. Fino al 31 dicembre 2016, il cumulo - disciplinato dalla legge 228/2012 - riguardava solo le gestioni dei lavoratori dipendenti, autonomi iscritti all'Inps e degli iscritti alla gestione separata dell'Inps. Era esteso anche agli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. In pratica, non poteva essere esercitato per valorizzare i contributi accreditati presso le casse dei libero professionisti anche se la presenza di tali contribuzioni non costituiva ostacolo all'esercizio del cumulo. Questo

istituto consente - ancora oggi - la possibilità di utilizzare i periodi assicurativi con contribuzione versata in diverse gestioni previdenziali al fine di conseguire il diritto ad un'unica pensione, a condizione che il lavoratore non risulti già titolare di una pensione diretta a carico di una delle gestioni per le quali può essere attivato il cumulo.

L'assenza di oneri

Il ricorso al cumulo non comporta

il versamento di oneri a carico dell'interessato né il trasferimento dei contributi da una gestione all'altra, a differenza delle ricongiunzioni dove è previsto il materiale trasferimento di risorse. Questo perché ogni gestione che interviene nel cumulo liquida il proprio pro quota per la parte di propria competenza in rapporto ai periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dai singoli ordinamenti.

L'estensione alle Casse

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo è stato esteso anche ai lavoratori iscritti alle Casse professionali disciplinate dai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 al fine di conseguire la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti. Sempre dal 1° gennaio 2017, è possibile ottenere anche la pensione anticipata con 41 anni e 10 mesi per le lavoratrici e 42 anni e 10 mesi per i lavoratori.

Il diritto in una gestione

Inoltre, è possibile accedere al cumulo anche qualora siano stati raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo. Infatti, fino al 31 dicembre 2016, il possesso di un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni per le quali era possibile ricorrere al cumulo, era di ostacolo al cumulo stesso. Questo poiché il lavoratore doveva raggiungere i vent'anni di contribuzione sommando i di-

versi spezzoni contributivi accreditati durante la vita lavorativa, ma in nessuna gestione doveva raggiungere i vent'anni di contribuzione.

Rinuncia alla ricongiunzione

Al fine di perfezionare il requisito contributivo minimo, gli eventuali periodi in sovrapposizione vanno conteggiati solo una volta ai fini del diritto, mentre ai fini del calcolo della prestazione pensionistica vengono valorizzate anche le eventuali contemporaneità. Nei casi in cui il lavoratore stia pagando l'onere di ricongiunzione per trasferire i contributi da una gestione previdenziale all'altra, può accedere al cumulo contributivo, chiedendo la restituzione di quanto già versato. Tale evenienza può essere esercitata solo qualora non sia stato pagato integralmente l'importo e non sia stata liquidata una pensione, considerando anche i periodi di ricongiunzione per i quali si rinuncia. In altri termini,

non è consentito il recesso dalla ricongiunzione se l'onere è stato già pagato per intero, al fine di accedere al pensionamento in cumulo. Parimenti, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate derivante dall'onere di ricongiunzione. L'eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi. Tuttavia la norma contempla la restituzione dei contributi per i lavoratori dipen-



denti ma si è "dimenticata" di quelle attivate dai libero professionisti ai sensi della legge 45/1990.

Rinuncia alla totalizzazione

Inoltre, possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, entro il 31 dicembre 2016, abbiano presentato la domanda di pensione in regime di totalizzazione nazionale, sempreché rinuncino alla domanda stessa e che non risulti emesso il relativo provvedimento di concessione. Tuttavia, a fronte di questa operazione gratuita, per i pubblici dipendenti i trattamenti di fine servizio/rapporto saranno erogati al compimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia (66 anni e 7 mesi fino al 31 dicembre 2018) e non rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Continueranno ad essere applicati gli ordinari differimenti di 12 mesi, oltre a quelli relativi ai pagamenti frazionati qualora le prestazioni di fine servizio dovessero risultare superiori a 50 mila euro. Le prestazioni pensionistiche in regime di cumulo decorrono sempre dal 1° giorno del mese successivo.

L'adeguamento all'inflazione

In tema di adeguamento all'inflazione, la pensione in regime di cumulo costituisce un'unica pensione. Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle singole gestioni interessate. Il pagamento delle pensioni è sempre effettuato dall'Inps che stipula, ove necessario, apposite convenzioni con gli enti interessati al regime di cumulo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sotto la lente

LA «SOMMA» DELLE QUOTE



IL CASO

Sono una lavoratrice di 62 anni che ha maturato 20 anni di contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps e 22 anni di contribuzione presso l'ex Inpdap. I periodi non sono in sovrapposizione. Per accedere alla pensione devo necessariamente far ricorso alla ricongiunzione onerosa?

LA PENSIONE INDIRECTA



Quali requisiti contributivi e anagrafici devono essere soddisfatti per conseguire la pensione ai superstiti in regime di cumulo, secondo quanto previsto dalla Legge 228/2012, in presenza di gestioni che hanno requisiti diversificati? E qual è la decorrenza dei trattamenti pensionistici in questo caso?

L'ASSENZA DI FINESTRE



Il calcolo utilizzato nel cumulo segue le regole del sistema contributivo oppure in determinati casi, può risultare più conveniente rispetto alla totalizzazione nazionale? Inoltre, nel cumulo si applica il differimento tra la maturazione del diritto e l'accesso alla pensione (finestra mobile)?

I PERIODI ACCREDITATI



Sarei interessato a ricorrere al cumulo contributivo, utilizzando parzialmente i contributi accreditati in diverse gestioni. Ciò è possibile, oppure il ricorso deve riguardare tutti i periodi accreditati nelle gestioni interessate dal cumulo?

IL COMPUTO



L'estensione del cumulo, anche in presenza di un diritto autonomo a pensione, vanifica gli effetti dei provvedimenti di ricongiunzione. In altri termini, il lavoratore ha pagato un onere che si sarebbe potuto risparmiare, visto che oggi è possibile "utilizzare" i diversi contributi senza sostenere alcun costo. È corretta questa lettura?

L'OBIETTIVO DEI 35 ANNI



Sono una lavoratrice del pubblico impiego nata il 10 settembre 1958 che, alla fine del 2015, ha maturato 35 anni di contributi. L'Inps ha rigettato la mia domanda per l'uscita con il sistema dell'opzione donna poiché non soddisfo il requisito contributivo di 1.820 settimane essendo presenti periodi di disoccupazione. Non capisco i motivi del rigetto.

LA DEADLINE DEL 2015



Vorrei sapere se il requisito contributivo dei 35 anni, ai fini dell'opzione donna, deve essere interamente posseduto entro il 31 dicembre 2015, oppure se operano gli arrotondamenti, sia con riferimento alla gestione privata dell'Inps sia con riferimento alla gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap).

LA SOLUZIONE

Dal 1° gennaio 2017 la lavoratrice può accedere alla pensione anticipata con 41 anni e dieci mesi di contribuzione facendo ricorso al cumulo contributivo, così come modificato dalla legge di bilancio 2017. In questo caso, i singoli pro quota di pensione saranno calcolati da ciascuna gestione con le proprie regole di calcolo.

Il diritto alla pensione indiretta si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti, prescritti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Tali prestazioni pensionistiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso.

Nel cumulo contributivo non si applica la finestra mobile, tipica della totalizzazione. Il sistema di calcolo è quello delle singole gestioni, che determinano il pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento, con riferimento alle rispettive retribuzioni.

La risposta è negativa. Il cumulo, ai sensi dell'articolo 1, comma 243, legge 228/2012 deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le diverse gestioni previste dalla normativa in esame. Dal 2017, il cumulo è possibile sia in presenza sia in assenza di un diritto autonomo a pensione.

Dipende dalle retribuzioni/contribuzioni accreditate. Infatti è vero che il cumulo consente di accedere alla pensione senza alcun costo, ma le retribuzioni prese a riferimento nel calcolo sono quelle di ciascuna gestione. Nella ricongiunzione, la pensione è calcolata come se tutti i periodi fossero stati realmente compiuti presso la gestione accentrante.

Con il messaggio 219/2013, l'Inps ha precisato che, ai fini della valutazione della contribuzione per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o ricongiunzione, volontari, figurativi, esclusi quelli accreditati per malattia e disoccupazione, secondo quanto previsto dal previgente ordinamento.

Nella gestione privata dell'Inps devono risultare 1.820 settimane, al netto dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione. Nell'ex Inpdap il requisito è soddisfatto in presenza di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambe le gestioni, i contributi devono risultare maturati entro il 31 dicembre 2015.